

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25426 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI
Data pubblicazione: 16/09/2026

*Oggetto: Imposta unica con-
corsi pronostici e scommesse*

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22902/2025 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del direttore
generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato

– *ricorrente* –

contro

STANLEYBET MALTA Limited

– *intimata* –

avverso la sentenza n. 2459/1/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 13/4/2025.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 settembre 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. – La Stanleybet Malta Limited, soggetto esercente l'attività di raccolta scommesse con sede all'estero, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un avviso di accertamento con il quale le era stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l'anno 2015, quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (Centro Trasmissione Dati), operante per conto del bookmaker privo di concessione, e le erano state irrogate le relative sanzioni.

2. – Il Giudice di prime cure accolse il ricorso limitatamente alla quantificazione del tributo, rilevando in particolare che il metodo forfettario di determinazione della base imponibile invocato dall'Ufficio, quello di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, era applicabile, in virtù della modifica normativa recata dall'art. 1, comma 926, lett. d), legge n. 208 del 2015, solo dal 1° gennaio 2016, restando pertanto escluso dal suo ambito applicativo l'anno d'imposta cui si riferiva l'avviso impugnato.

3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, investita dell'appello principale del bookmaker e di quello incidentale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, respinse entrambi i gravami, evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che la conclusione raggiunta dalla CTP in punto di quantificazione dell'imposta non era scalfita dalle contestazioni dell'Ufficio.

4. – Avverso tale ultima pronuncia l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, ulteriormente illustrato da memoria *ex art. 380-bis.1 c.p.c.*

5. – La Stanleybet Malta Limited è rimasta intimata.

6. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, *ex art. 380-bis c.p.c.*, in data 26 marzo 2026, in considerazione della manifesta infondatezza del suo unico motivo, la ricorrente, con atto depositato in data 28 aprile 2026, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 380-*bis.1 c.p.c.*, è stata disposta la trattazione della causa per l'odierna camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l'unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, *c.p.c.*, la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 nonché dell'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015 e dell'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, poiché la sentenza impugnata, pur ritenendo applicabile il metodo induttivo di determinazione dell'imponibile di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, ha erroneamente affermato che la normativa nella specie operante esclude la possibilità di determinare l'imposta con metodi induttivi. La ricorrente sostiene inoltre che la Corte regionale ha errato nell'applicare, in relazione all'anno d'imposta 2015, il metodo normativo di calcolo dell'imponibile e dell'imposta unica sulle scommesse, dovuta dagli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, che non abbiano aderito alla procedura di regolarizzazione

prevista nel 2015, disapplicando la disciplina prevista dall'art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014, riproposta dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015. Secondo la ricorrente la base imponibile dell'imposta dovuta per il 2015 era stata correttamente determinata in via induttiva ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, secondo il quale l'imposta va applicata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento con l'aliquota massima prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1 d.lgs. n. 504 del 1998; il precedente criterio di calcolo, previsto dall'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, non poteva ritenersi applicabile, in forza di quanto disposto dalla legge n. 208 del 2015, all'anno d'imposta 2015, e ciò perché la norma contenuta nella menzionata legge, che aveva riaperto i termini della procedura di emersione, doveva intendersi applicabile esclusivamente ai soggetti che, non essendosi regolarizzati nel 2015, lo avevano fatto nel 2016; pertanto, i soggetti – come la contribuente – che non si erano regolarizzati né nel 2015 né nel 2016, non potevano avvalersi della proroga del termine iniziale di decorrenza del meccanismo del triplo della media provinciale.

3. – Il motivo, che si articola in più censure, è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato.

3.1. – La ricorrente muove dall'assunto che la Corte regionale avrebbe rigettato il proprio appello incidentale sulla base di una ragione (l'inapplicabilità del metodo induttivo di calcolo dell'imponibile, indipendentemente dal reperimento o meno di documentazione analitica utile per l'accertamento) che è diversa da quella che aveva portato il primo Giudice all'accoglimento parziale del ricorso della contribuente (l'inapplicabilità *ratione temporis* del metodo induttivo previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014) e che comunque è

contraddittoria, avendo lo stesso Giudice d'appello ritenuto nella specie applicabile l'art. 1, comma 644, cit., che appunto contempla un metodo di tipo induttivo per il calcolo della base imponibile del tributo di cui trattasi.

Tale assunto è erroneo giacché la sentenza impugnata afferma chiaramente che *«l'appello incidentale non riesce a scalfire la correttezza della conclusione raggiunta sul punto dalla CTP»*, rendendo così palese l'assenza di qualsivoglia divergenza tra la soluzione del primo Giudice e quella della Corte regionale in punto di quantificazione dell'imposta. La doglianza al riguardo formulata dalla ricorrente non coglie, dunque, la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato.

Inoltre, sebbene nella sentenza d'appello si affermi che *«nessuno spazio può esservi [...] per determinare l'imposta con metodi induttivi»*, deve ragionevolmente ritenersi, alla luce del complesso delle argomentazioni a chiusura delle quali si pone l'affermazione testé riportata, che il riferimento ai "metodi induttivi" costituisca un mero rifiuto, volendo in realtà il Giudice riferirsi ai metodi analitici. Al punto 12.4 della pronuncia impugnata si sostiene, infatti, che il criterio di quantificazione dell'imponibile di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 (che è proprio un criterio induttivo-forfettario) si applica *«a prescindere dal fatto che sia o meno possibile reperire documentazione analitica valida ai fini dell'accertamento»*.

È certo vero che tale ultima osservazione del Giudice d'appello non è corretta, avendo questa Corte già chiarito che la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfettario quale previsto dal citato comma 644, non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa (Cass. n. 7673/2025; v. anche Cass. n. 9346/2026); ma è anche vero che essa si

pone come mero *obiter dictum*, che non incide sul nucleo fondamentale della decisione (che sta nell'imposizione all'Ufficio di ricalcolare l'imposta con il criterio forfettario di cui all'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011), e che comunque l'Ufficio non ha nemmeno interesse a confutare, avendo lo stesso chiarito che, in mancanza di documentazione utile ad una ricostruzione analitica dell'imponibile, questo va necessariamente determinato con metodo forfettario.

3.2. – Quanto all'ulteriore doglianza, quella concernente l'ambito temporale e soggettivo di applicazione del metodo forfettario previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, vanno svolte le seguenti considerazioni.

Questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare che in tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfettario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati al totalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime di regolarizzazione previsto dall'art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014, ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, essendo per i precedenti periodi d'imposta applicabile, anche per i soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (Cass. n. 5924/2026).

Appare peraltro opportuno, stante il carattere relativamente recente della pronuncia appena richiamata, ripercorrere qui di seguito i principali snodi argomentativi attraverso cui la Corte è giunta a tale approdo ermeneutico.

L'art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014 disponeva in origine che: *«In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [...] una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, [...] con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea [...]; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse [...]; d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti*

requisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari; h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio...».

Si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, della posizione dei «soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

Il comma 644 del medesimo art. 1 legge n. 190 del 2014 ha poi disciplinato la posizione dei *«soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643»* ovvero dei soggetti *«che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti»*. Riguardo a tali soggetti lo stesso comma 644, ferma *«l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni»* (ossia le sanzioni penali previste per l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), ha imposto una pluralità di obblighi e divieti (in materia di antiriciclaggio, di obblighi di identificazione, di oneri e responsabilità in tema di privacy, di divieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000, in tema di misure di contrasto alla ludopatia, etc.).

In particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versione originaria, ha previsto che *«l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»*.

L'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità di calcolo dell'imposta unica nel caso di operazioni non collegate al totalizzatore nazionale gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, stabiliva, nella versione *ratione temporis* applicabile, che: *«Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504».*

Il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbe dovuto più applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014.

Come ha già osservato questa Corte, il complesso delle disposizioni introdotte dai citati commi 643 e 644 dell'art. 1 legge n. 190 del 2014, nasce dall'esigenza di porre rimedio a un ampio contenzioso che si era in precedenza generato riguardo alla possibilità di operare in Italia da parte di primari bookmaker e gestori di case di gioco stabiliti in altri paesi dell'Unione che agivano nel mercato italiano tramite l'intermediazione di numerose agenzie denominate "centri di trasmissione dati" (CTD) che

offrono i loro servizi in locali aperti al pubblico in cui mettono a disposizione degli scommettitori l'accesso telematico al server del bookmaker estero, al di fuori, dunque, del collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Cass. n. 25989/2022).

Successivamente, tuttavia, l'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che: *«Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»».*

Il nuovo art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, risulta ora così formulato nella parte che qui interessa: *«Nei riguardi dei soggetti di cui al comma*

643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti: [...] g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

La disposizione di cui all'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015 ha, dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla legge n. 190 del 2014 e, in particolare, quello indicato dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014; quest'ultima norma, infatti, nel prevedere che per i periodi d'imposta, non oggetto di regolarizzazione, l'imposta dovuta deve essere computata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, era originariamente applicabile, per espressa previsione, a partire dal 1° gennaio 2015; a seguito della proroga stabilita dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, invece, la medesima

disposizione risulta applicabile dal 1° gennaio 2016, senza alcuna limitazione (v. anche Cass. n. 15716/2025).

Ed invero, trattandosi di proroga, è evidente che le nuove modalità di determinazione dell'imposta si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, a prescindere da quando hanno iniziato la propria attività e indipendentemente dalla loro adesione alla regolarizzazione entro il nuovo termine del 31 gennaio 2016, previsto dall'art. 1, comma 643, lett. a), legge n. 190 del 2014, come modificato sempre dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015.

Per i precedenti periodi d'imposta, quindi, continua ad essere applicato, anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, il metodo di calcolo di cui all'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

La tesi della ricorrente, secondo cui, in relazione all'anno d'imposta 2015, la perdurante applicazione del metodo di determinazione dell'imponibile di cui all'art. 24, comma 10, cit. sarebbe condizionata all'adesione del soggetto interessato, sia pure entro il termine prorogato, alla procedura di regolarizzazione, è priva di qualsivoglia riscontro nel testo normativo, né essa può dirsi aderente ad una supposta *ratio legis*, essendo stato l'intento del legislatore della novella del 2015 non già quello di favorire, con un più vantaggioso metodo di calcolo forfettario dell'imponibile, l'operatore che si fosse regolarizzato entro il nuovo termine del 31 gennaio 2016, ma quello, più semplicemente, di spostare in avanti di un anno tanto il termine ultimo per la regolarizzazione, quanto quello iniziale di operatività del nuovo metodo di determinazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non regolarizzati.

Poiché nella specie si discute dell'anno 2015, l'imposta va appunto calcolata secondo il precedente metodo previsto dall'art. 24, comma 10, cit.

La Corte regionale ha fatto buon governo degli enunciati principi, avendo ritenuto applicabile al caso in esame, in linea con la decisione del primo Giudice, il precedente metodo di calcolo, previsto dall'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011.

4. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante l'assenza di attività difensiva della contribuente. Ai sensi del terzo comma dell'art. 380-*bis* c.p.c., la ricorrente va altresì condannata al pagamento della somma di cui al comma quarto dell'art. 96 c.p.c. nella misura quantificata in dispositivo (sulla possibilità di disporre la condanna in favore della cassa delle ammende prevista dal terzo comma dell'art. 380-*bis* cit. anche a carico di ente pubblico v. Cass. n. 15354/2024).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare l'importo di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida